

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 10-3494

Disposizioni in attuazione dell'articolo 20, comma 2 bis della legge regionale 1/2000, in materia di tessere di libera circolazione per gli aventi diritto di cui all'articolo 50 della legge regionale 9/2007.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

l'articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, prevede che gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale, nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni hanno il diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti sia riconosciuto.

Premesso, inoltre, che:

il comma 29 dell'articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 20 della legge regionale 1/2000, prevedendo che “Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e ad ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio caricati su supporto elettronico”.

Richiamata la DGR 8 ottobre 2007, n. 34 – 7051 e s.m.i. con cui sono state approvate le disposizioni “Struttura organizzativa/gestionale e direttive tecniche regionali per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica, di monitoraggio della flotta e di videosorveglianza nell'ambito del TPL” inerenti al progetto Biglietto Integrato Piemonte (bip).

Richiamato, in particolare, il punto “3.2.2 Convalida sistematica all'ingresso” delle suddette disposizioni, secondo cui “Il sistema di bigliettazione elettronica deve permettere la Convalida Sistematica all'Ingresso dei vari modi di trasporto (veicolo – autobus o tram – o stazione della metropolitana o delle ferrovie). La validazione sarà obbligatoria per tutti all'entrata, in extraurbano anche all'uscita (con facoltà per gli operatori di istituirla all'uscita anche per i servizi urbani)”.

Tenuto conto che per il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema di bigliettazione elettronica occorre che tutti gli utenti validino ad ogni accesso al servizio, è necessario prevedere che anche i soggetti di cui all'articolo 50 della legge regionale 9/2007 siano messi in condizione di dotarsi di apposita smart – card.

Per quanto sopra si ritiene opportuno dare mandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, montagna, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica affinché provveda alla definizione di modalità, tempistiche e layout grafico per il rilascio delle apposite tessere Bip, stabilendo che i costi per l'emissione e successive sostituzioni delle tessere siano a carico dei beneficiari e pari a quelli definiti nella determinazione dirigenziale n. 3209/A1809A del 6 novembre 2015 disposta in attuazione alla DGR n. 62-1987 del 31 luglio 2015 per la sostituzione delle tessere dei diversamente abili.

Per quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare mandato, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 bis della l.r. 1/2000, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, montagna, foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica affinché provveda alla definizione di modalità, tempistiche e layout grafico per il rilascio delle apposite tessere Bip a favore degli aventi diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 50 della l.r. n. 9 del 23 aprile 2007 e s.m.i.;

- di stabilire che i costi per l'emissione e successive sostituzioni delle tessere siano a carico dei beneficiari e pari a quelli definiti nella determinazione dirigenziale n. 3209/A1809A del 6 novembre 2015 disposta in attuazione alla DGR n. 62-1987 del 31 luglio 2015 per la sostituzione delle tessere dei diversamente abili.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)